


Roma, 6 Aprile 2006

Tra
ANIEM
e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL


Visto l'allegato del CCNL 11 giugno 2004 e avendo presenti i criteri di cui al Protocollo 23 luglio 1993, concordano che gli importi orari per l'erogazione da parte delle Edilcasce per l'Anzianità Professionale Edile Ordinaria entro il mese di maggio 2006 sono i seguenti:

n. erogazioni percepite	Operaio IV livello	Operaio III livello	Operaio II livello	Operaio I livello
1° e 2° erogazione	0,1458	0,1354	0,1218	0,1041
3° e 4° erogazione	0,2916	0,2707	0,2437	0,2083
5° e 6° erogazione	0,4373	0,4062	0,3655	0,3124
7° e 8° erogazione	0,5831	0,5416	0,4872	0,4166
9° e successive erogazione	0,7289	0,6768	0,6092	0,5207


ANIEM - CONFAPI




FeNEAL - UIL



FILCA - CISL



FILLEA - CGIL



Addì 6 Aprile 2006, in Roma

tra

l'ANIEM - Associazione Nazionale Imprese Edili

e

la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

si conviene quanto segue

✓ **POLITICHE DEL LAVORO NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI**

L'ANIEM e le OO.SS. dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, nell'ambito delle politiche del lavoro dirette a favorire l'occupazione regolare e a contrastare il lavoro sommerso nel settore delle costruzioni, convengono di intervenire con azioni congiunte nei confronti degli organi di Governo, al fine di perseguire l'integrale conseguimento degli obiettivi contenuti nell'Avviso Comune per l'emersione del lavoro non regolare in edilizia del 16 dicembre 2003, attraverso l'introduzione di specifiche norme di legge.


✓ **AUMENTI RETRIBUTIVI**

In attuazione del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, a decorrere dal 1° marzo 2006 e dal 1° gennaio 2007 i minimi di paga base per gli operai e i minimi di stipendio per gli impiegati sono aumentati nelle misure stabilite nella tabella allegata.

Tali incrementi sono comprensivi del recupero del differenziale tra inflazione programmata e inflazione reale per gli anni 2004 - 2005.

✓ **ACCORDI LOCALI**

1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte rinegozieranno, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 39 e



all'art. 47 del c.c.n.l. 11 giugno 2004, entro la misura massima del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2006 ed entro l'ulteriore misura massima del 4% dei minimi di paga e stipendio in vigore al 1° marzo 2006 con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2007.

Le parti concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.

Fino a tale nuova rinegoziazione, valgono le pattuizioni sottoscritte in base alla previsione dell'accordo nazionale 18 Febbraio 2002.

L'elemento economico territoriale di cui al comma precedente, sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine gli indicatori di cui al citato art. 39 del c.c.n.l..

Durante la vigenza dell'elemento economico territoriale, ai fini della relativa conferma, la verifica dei suddetti indicatori sarà effettuata dalle Organizzazioni territoriali citate, con la periodicità stabilita dalle Organizzazioni medesime.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui sopra è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dall'art. 39 del c.c.n.l. 11 giugno 2004 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.


2. Resta confermato che il rinnovo dei contratti integrativi territoriali avverrà nell'ambito delle materie specificatamente stabilite dall'art. 39 del contratto collettivo nazionale e che le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

✓ TRASFERTA

In attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale 11 giugno 2004, le parti concordano di dare avvio alla disciplina della trasferta.

Premesso che l'accordo si colloca nell'ambito delle legge 55/90 e dell'art 21 del ccnl del 11 giugno 2004, tutte le semplificazioni amministrative che ne possano derivare nei casi previsti, si basano sul principio della delega tra Edilcasce.

Tale accordo ha come obbiettivo la razionalizzazione e la semplificazione degli adempimenti in capo alle imprese, la tutela dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori ed il miglioramento del ruolo delle Edilcasce quali enti certificatori.



Le parti concordano di dare avvio ad una nuova disciplina della trasferta a livello regionale sulla base dei principi che saranno sottoscritti da tutte le Associazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori della medesima regione.

La nuova disciplina, che riguarderà tutte le regioni italiane ed entrerà in vigore entro la data del 31.12.2006, presuppone la messa in rete delle Edilcasse.

I principi inderogabili del nuovo istituto sono concordemente definiti come segue e pertanto resi operativi uniformemente in tutte le regioni.

L'operaio in trasferta resta iscritto alla Edilcassa di provenienza che è l'unica deputata a ricevere i relativi versamenti.

L'Impresa è tenuta a comunicare, sia alla Edilcassa di provenienza che a quella dove si svolgono i lavori, l'elenco degli operai inviati in trasferta. La medesima comunicazione verrà trasmessa dalla Edilcassa di provenienza a quella dove è situato il cantiere.

Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico dovuto all'operaio in trasferta e derivante complessivamente da:


- minimo di paga base,
- indennità di contingenza,
- indennità territoriale di settore,
- elemento economico territoriale
- quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta

previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione del minimo di paga base, dell'indennità di contingenza, dell'indennità territoriale di settore, dell'elemento economico territoriale, in vigore nella provincia dove si svolgono i lavori.

L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea, e, come l'indennità territoriale di settore, va soggetta alle stesse trattenute contributive e fiscali e costituisce base di riferimento per gli accantonamenti e le contribuzioni dovuti alla Edilcassa.

All'operaio spettano anche, se dovute, le indennità di cui agli artt. 20 e 23 del c.c.n.l.

La contribuzione dovuta alla Edilcassa per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Edilcassa di provenienza.



Peraltro, la medesima Edilcassa provvede a trasferire alla Edilcassa ove si svolgono i lavori esclusivamente i contributi afferenti il comitato paritetico territoriale, nonché le quote territoriali di adesione contrattuale, nella misura in vigore nella provincia di provenienza. Il versamento del contributo per il CPT nonché le predette quote di adesione territoriale sono commisurati alla maggiore aliquota tra quelle in atto nelle due province interessate. Laddove tra le contribuzioni di cui sopra vi fossero differenze, la Cassa Edile di provenienza provvederà alle relative compensazioni. L'eventuale importo a debito dell'impresa verrà richiesto alla stessa dalla Cassa Edile di provenienza.

La titolarità delle deleghe sindacali sarà quella in vigore nel territorio ove si svolgono i lavori, in conformità a quanto previsto dal CCNL e dalla contrattazione integrativa di riferimento.

Le compensazioni di cui sopra sono effettuate dalle Edilcasse interessate.

La Edilcassa di provenienza ha l'obbligo di effettuare i versamenti di cui al precedente comma spettanti alla Edilcassa del luogo ove si svolgono i lavori, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento da parte dell'impresa.

Per i lavoratori inviati in trasferta presso circoscrizioni territoriali al di fuori della regione, restano ferme le norme di cui all'articolo 21 del CCNL 11 Giugno 2004.


Le parti territoriali dovranno realizzare, nell'ambito dell'avvio della prima fase dell'istituto, il necessario processo di omogeneizzazione delle prestazioni extracontrattuali e delle relative contribuzioni.

✓ NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI IN CASSA EDILE

A decorrere dal 1° ottobre 2006 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l'impresa versa alla Edilcassa il meccanismo premiale previsto dall'art. 29 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995 (di conversione del D.L. n. 244/95) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge delle aziende edili.

Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell'andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.

Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Edilcassa a norma delle disposizioni di legge e del c.c.n.l., salve le esimenti di cui al citato art. 29 della legge n. 341/95 e successive integrazioni.



Per disciplinare le modalità attuative dell'adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del ccnl di settore approveranno entro il 30 giugno 2006 il Regolamento di attuazione dell'estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Edilcasse.

Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:

- a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
- b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Edilcassa;
- c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;
- d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Edilcassa;
- e) nell'ipotesi in cui la Edilcassa accerti che l'impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l'irregolarità e per i 6 mesi successivi.

✓ ART. 36 - EDILCASSE

La lettera e) è modificata come segue:

- e) Le Associazioni nazionali di cui al primo comma assumeranno le iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle Edilcasse alla disciplina contenuta nel presente contratto.

Le parti si impegnano, comunque, anche a nome delle proprie organizzazioni territoriali, a non procedere a modifiche statutarie delle Edilcasse esistenti senza il preventivo consenso delle Organizzazioni firmatarie del CCNL

The image shows several handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the signatories mentioned in the text above.


**AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO**

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono modificate come segue:


LIVELLI	AUMENTI			NUOVI MINIMI		PARAMETRI
	Complessivi	01/03/2006	01/01/2007	01/03/2006	01/01/2007	
7	123,08	61,54	61,54	1.204,42	1.265,96	200
6	110,76	55,38	55,38	1.083,98	1.139,36	180
5	92,30	46,15	46,15	903,33	949,48	150
4	86,16	43,08	43,08	843,09	886,17	140
3	80,00	40,00	40,00	782,88	822,88	130
2	72,00	36,00	36,00	704,59	740,59	117
1	61,54	30,77	30,77	602,22	632,99	100

Letto, confermato e sottoscritto


ANIEMI



FeNEAL - UIL



FILCA - CISL



FILLEA - CGIL

